

Area Vasta Centro – Settore Laboratorio – UO Radioattività e Amianto
via Ponte alle Mosse 211 – 50144 – Firenze

cl. GR.01.11.23/7.1

del

a mezzo: freedocs

Al Responsabile del Supporto tecnico del
Dipartimento di Grosseto

Oggetto: Contributo istruttorio interno riguardo l'amianto e Fibre artificiali vetrose – ECOTETI S.r.l. Unipersonale – Loc. Ingegnere, Sticciano Scalo - Roccastrada (GR) - Assoggettabilità VIA Impianto gestione rifiuti pericolosi Attività D15 – Valutazione delle integrazioni.

Riferimenti

Fascicolo: GR.01.11.23/7.1

Richiesta di: Contributo Istruttorio del 30/12/2024.

Richiedente: Supporto tecnico del Dipartimento di Grosseto.

Soggetto: ECOTETI S.r.l. Unipersonale

Richiesta: Contributo di Assoggettabilità VIA art.19 D,Lgs 152/2006 e art.48 LRT 10/2010 - Progetto preliminare e Studio preliminare ambientale di un impianto per la gestione di rifiuti speciali pericolosi in Loc. Ingegnere – Sticciano Scalo - Comune di Roccastrada (GR). Valutazione delle integrazioni.

Normativa applicabile

- D.Lgs.152/06
- LR Toscana 10/2010
- Decreto Ministero della Sanità 06/09/1994
- Decreto MATT n. 248 del 29/07/2004

Premessa

La Regione Toscana ha richiesto con nota del 20/12/2024 un contributo tecnico istruttorio riguardo la documentazione integrativa e di chiarimento presentata da Ecoteti S.r.l. Unipersonale per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi con la sola attività di deposito D15 situato in Loc. Ingegnere, Sticciano Scalo, nel Comune di Roccastrada (GR).

Esame della documentazione e Osservazioni

La documentazione esaminata è costituita dalla NOTA TECNICA INTEGRAZIONI del dicembre 2024, a cura di Soluzione Ambiente S.r.l. per conto di ECOTETI S.r.l.U., scaricata dal Sito di RT A00GRT/AD prot. 0651166 del 16/12/2024.

La tipologia di rifiuti consiste in rifiuti di amianto e rifiuti contenenti amianto, per un quantitativo istantaneo di 49.9 Mg e 2500 Mg annui.

Nel precedente contributo istruttorio, trasmesso dal Dipartimento di Grosseto in data 23/10/24 con prot. 0084241 del 23/10/2024, ARPAT aveva espresso diverse considerazioni e richieste di integrazioni, fra cui la questione del criterio di esclusione presente nel Piano regionale dei rifiuti e bonifiche allora in vigore, riguardo la distanza dell'impianto rispetto al centro abitato di Sticciano Scalo.

Infatti, in condizioni ordinarie la presenza dell'impianto, con condizioni di gestione adeguate anche riguardo il transito dei mezzi di trasporto, potrebbe non presentare rischi di dispersione dell'amianto significativi per l'impatto sulla popolazione e sull'ambiente. Tuttavia, come rilevato a suo tempo, il progetto preliminare non contiene elementi e informazioni relativi alle situazioni di emergenza, in particolare alle conseguenze di un incendio, che non consente di escludere a priori una dispersione significativa di fibre di amianto.

Infatti, la risposta del proponente (punto 3 ARPAT) rinvia all'*iter autorizzativo successivo alla VAVIA*, nell'ambito del quale *sarà approfondito lo studio della direzione prevalente dei venti e l'eventuale dispersione delle fibre pericolose in aria*.

Non è stata pertanto colta l'importanza del collegamento fra la valutazione dei rischi di dispersione di fibre di amianto in aria – se pure prevalentemente nei casi di emergenza – da effettuare nell'ambito della VAVIA, proprio per consentire l'esclusione dal procedimento di VIA alla luce della distanza ravvicinata dell'impianto al centro abitato.

Riguardo al criterio escludente, il chiarimento riportato al punto 5 Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria della Nota tecnica integrazioni esaminata, il proponente ECOTETI S.r.l.U. riferisce che il nuovo PRB *non prevede più tra i criteri localizzativi per gli impianti di recupero alcun vincolo ostativo di distanza dalle aree residenziali, ma richiede di effettuare un esame caso per caso nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzatori al fine di valutare i potenziali impatti di un nuovo impianto in relazione alle condizioni sito-specifiche*.

Nelle more della presentazione dell'istanza autorizzativa, la quale avverrà successivamente all'approvazione del nuovo PRB, si chiede che nell'ambito del presente procedimento vengano valutati esclusivamente gli aspetti relativi agli impatti ambientali del progetto, così da poter giungere al rilascio di un provvedimento di esclusione da VIA.

Alla luce dei chiarimenti di cui sopra, si osserva che:

1. le condizioni ostative alla collocazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi alla distanza di 240 m dalle abitazioni, connesse al fattore escludente dell'Allegato 4 del vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati, non sono completamente superate dal

nuovo Piano (il cui iter di approvazione non è ancora completato), in quanto è comunque prevista una valutazione di caso in caso e sito-specifica;

2. il proponente non ha ritenuto di fornire nell'ambito della VAVIA le informazioni necessarie ad una valutazione sito-specifica, in particolare riguardo gli eventi accidentali che possono provocare la dispersione di fibre di amianto in aria, pericolose e cancerogene; il rinvio alla fase di autorizzazione dell'impatto potenziale sui recettori sensibili presenti nell'area interessata dagli eventi costituisce infatti la condizione per l'esclusione dalla VIA, non il viceversa.

Conclusioni

Le integrazioni e i chiarimenti forniti dal proponente Ecoteti S.r.l.U. riguardo al fattore di esclusione riguardante la distanza dal centro abitato del nuovo impianto di gestione di rifiuti, esclusione presente nel Piano regionale rifiuti e bonifiche dei siti inquinati vigente negli ultimi mesi del 2024, rispondono solo parzialmente alla richiesta, in quanto pur considerando che il nuovo Piano (in fase finale dell'iter di approvazione) elimina la condizione di esclusione, questo prevede comunque una valutazione di caso in caso e sito-specifica riguardo la collocazione degli impianti.

Il proponente ha ritenuto di superare la valutazione sito-specifica in questo ambito rinviandola al procedimento di autorizzazione, senza considerare che in questo modo non vengono forniti gli elementi conoscitivi (direzioni prevalenti dei venti, rischi di incendio e dispersione di fibre, valutazione quantitativa dell'impatto sui recettori sensibili e sull'ambiente.....) e adeguate motivazioni per l'esclusione dalla VIA.

Alla luce delle considerazioni esposte, si esprime una **valutazione negativa riguardo la non assoggettabilità a VIA** dell'impianto.

Restando disponibili per chiarimenti e integrazioni, si inviano

Cordiali saluti

La Responsabile U.O. Radioattività e Amianto

Dott.ssa Silvia Bucci (*)

Referente: Simonetta Marconi

(*) Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005.